

NORMATIVA CHE REGOLA I PASSAGGI FRA I SISTEMI

Riferimenti

- **O.M. 87/04**
- **D.M. 86/04**
- **Allegato A DM 86/04**: modello di certificazione in generale
- **Allegato B DM 86/04**: modello di certificazione per l'accesso all'esame di /qualifica – di stato per accesso al biennio di Istituti Professionali

altri riferimenti utili

- **Accordo MIUR, MLPS e REGIONI** per gestione passaggi (**art. 1 comma 10 Dlgs 226/05**) con Documento tecnico in elaborazione
- **Circolare USR/ Regione Piemonte del 25/07/14**

I protagonisti dei passaggi

chi sono (O.M. 87/04, art. 2.1)

- giovani in età di obbligo formativo (anche chi ha già compiuto 18 anni) provenienti da:
 - Formazione Professionale
 - Apprendistato
 - Attività lavorativa
 - Autoformazione

che cosa fanno (O.M. 87/04, art. 3)

- presentano documentazione per la valutazione dei crediti
- integrano eventualmente la documentazione su richiesta della commissione

Validità della certificazione conseguita nei passaggi

- anche per l'ammissione alla stessa classe presso altri istituti dello stesso indirizzo (O.M. 87/04, art. 5.4)

Che cosa cambia nei passaggi con l'O.M. 87/04 rispetto alla precedente normativa

- **modalità**: sono sostituiti gli esami integrativi o di idoneità, con **modifica** dei relativi articoli dell'O.M. 90/01 (O.M. 87/04, art. 1.1)
- **tempi**: anche in corso d'anno diventano possibili
 - *l'iscrizione* alla classe indicata nella certificazione, da parte del Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Classe (O.M. 87/04, art. 7.1)
 - *l'esame di qualifica/di stato negli Istituti professionali e negli Istituti d'Arte* per l'iscrizione al biennio postqualifica (O.M. 87/04, art. 2.3)

Passaggi al biennio postqualifica di Istituti Professionali

requisito essenziale (art. 2.2)

- possesso del diploma di qualifica

se manca il diploma

- *esami*, previa valutazione dei crediti, anche in corso d'anno per documentati motivi (O.M. 87/04, art. 2.3)
- *modello* da utilizzare per la certificazione conoscenze, competenze e abilità per ammissione all'esame di qualifica / di stato: Allegato B D.M. 86/04 (art. 5.2)

Commissione per passaggi (O.M. 87/04, art. 4)

composizione della commissione

- variabile, a seconda delle esigenze
- docenti nominati dal Collegio (o dai Collegi, se rete)
- esperti della Formazione Professionale e del mondo del lavoro, nominati dal Dirigente Scolastico sulla base degli elenchi regionali

istituzione

- nomina dei docenti all'inizio dell'a.s., o quando necessario
- nomina degli esperti esterni da parte del Dirigente Scolastico
- costituzione della commissione per provvedimento del Dirigente Scolastico della singola Istituzione scolastica o della capofila di rete
- nomina di un presidente da parte della commissione
- nomina di un segretario da parte del presidente

ambito dell'azione della commissione

- istituzione scolastica o rete (O.M. 87/04, art. 4.1 e 4.2)

tempi dell'azione della commissione

- anno scolastico, senza specifici vincoli e (O.M. 87/04, 7.1)

azioni della commissione

- valuta e certifica conoscenze, competenze e abilità del giovane che presenta domanda di passaggio (O.M. 87/04, art. 2.1 e 4.1) attraverso colloquio
- individua la classe in cui il giovane deve essere inserito, nella logica del conseguimento del successo (O.M. 87/04, art. 2.1 e 4.1) tenendo conto eventualmente di una retrocessione non oltre l'annualità precedente (Circ. USR/ R.Piemonte del 25/07/14)
- indica l'eventuale necessità di integrazione della preparazione con corsi di recupero (O.M. 87/04, art. 5.1) atti a colmare le eventuali carenze formative